



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/05/2008

=====

ADDI' 30/05/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 712 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

| | | | | | |
|------------|-------------|-----------------|--------------|------------|-----------|
| MARRASCO | Pietro | Presidente | FICHERA | Daniele | Assessore |
| MONFINO | Esterino | Vice Presidente | NANCINI | Claudio | " |
| ASTORRE | Giuseppe | Assessore | MICHELANGELI | Mario | " |
| BATTAGLIA | Augusto | " | NERI | Luigi | " |
| COPIOLELLI | Anna Salome | " | RODANO | Giulia | " |
| COSTA | Silvia | " | TIBALDI | Alessandra | " |
| PALIA | Francesco | " | VALENTINI | Daniela | " |
| DE ANGELO | Francesco | " | ZARATTI | Filiberto | " |
| DI STEFANO | Marco | " | | | " |

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio COZZUPOLI

***** OMISSIS *****

ASSENTI: MONFINO - ASTORRE - DE ANGELO - VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 406

Oggetto:

Inclusi per la concessione dei finanziamenti per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale - Legge Regionale 5 luglio 2001, n. 14 e successive modifiche.



406 30 MAG. 2008 *ly*

OGGETTO: Indirizzi per la concessione dei finanziamenti per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale - Legge Regionale 5 luglio 2001, n. 15 e successive modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore per gli Affari Istituzionali, Enti locali-Sicurezza;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18.02.2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale", e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 5 luglio 2001, n. 15, concernente "Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale" e successive modifiche;

VISTO il disposto dell'art.13 della Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2008 - L.R. 28 dicembre 2007, n. 26, che apporta modifiche agli artt. 2, 3 e 5 della L.R. 5 luglio 2001, n.15 introducendo modifiche alla tipologia degli interventi, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti e alle iniziative dirette della Regione nonché agli indirizzi per la concessione dei finanziamenti;

CONSIDERATO: che, in base al disposto del comma 1 dell'articolo 5 della predetta Legge L. R. n. 15/2001, così come modificato dall'art. 13 della L. R. 26/2007, la Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare Speciale "Sicurezza, contrasto all'usura, integrazione sociale e lotta alla criminalità", stabilisce gli indirizzi per la concessione dei finanziamenti ed in particolare:

- a) gli ambiti territoriali e tematici che necessitano di interventi prioritari;
- b) i criteri per la predisposizione di bandi pubblici contenenti modalità e termini per l'elaborazione dei programmi e dei progetti e per la presentazione delle richieste di finanziamento;
- c) i criteri per la valutazione, da parte di una commissione tecnica, costituita con decreto del Presidente della Regione, dei programmi e dei progetti e per la predisposizione delle relative graduatorie;
- d) le quote massime ammesse al finanziamento;

- che con L.R. 28 dicembre 2007, nr.27, pubblicata nel B.U.R.L. n. 36 del 29 dicembre 2007, è stato approvato il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2008, che prevede al capitolo R45504 lo stanziamento - parte corrente - per gli esercizi finanziari 2008-2009-2010.



406 30 MAG. 2008 lu

pari a euro 5.200.000,00 per ciascun anno, ed al capitolo R 46501 lo stanziamento – parte in conto capitale – per gli esercizi finanziari 2008-2009-2010, pari a euro 5.000.000,00 per ciascun anno;

- che gli stanziamenti suddetti debbono essere utilizzati nella misura dell'80% in quanto una quota pari al 20% verrà destinata per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2 della legge regionale n. 15/2001 per i programmi o progetti di rilevanza regionale realizzati dalla Regione direttamente o per il tramite dell'Osservatorio di cui all'articolo 8 della medesima legge regionale;

- che occorre procedere alla definizione degli indirizzi per la concessione dei finanziamenti di cui sopra;

VISTO

il documento concernente “Indirizzi per la concessione dei finanziamenti per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale” di cui all'allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ACQUISITO

il parere della Conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali reso nella seduta del 7 aprile 2008;

ACQUISITO

il parere della competente Commissione Consiliare Speciale “Sicurezza, contrasto all'usura, integrazione sociale e lotta alla criminalità” espresso nella seduta del 22.05.2008; lu

ATTESO

che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione;

All'unanimità

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- Di approvare gli “Indirizzi per la concessione dei finanziamenti per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale”, di cui all'allegato “A” che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Alla costituzione della Commissione Tecnica, per la valutazione dei progetti e dei programmi e per la predisposizione delle relative graduatorie, si provvederà con apposito decreto del Presidente della Regione ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera c della L.R. 15/2001.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



ALLEGATO "A"

INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE

1. Finalità

Gli interventi finanziari previsti dall'art. 2 della legge regionale 15/2001 e successive modificazioni, sono finalizzati a promuovere e sostenere progetti volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- aumentare la vivibilità dei territori regionali, sia metropolitani che dei medi e piccoli comuni;
- prevenire i fenomeni di inciviltà urbana e di criminalità;
- incrementare nel cittadino la percezione di prossimità delle istituzioni;
- partecipare alla realizzazione di città-comunità, ove sia possibile far sviluppare "capitale sociale", solidarietà, vicinanza e mutuo soccorso;
- incentivare e sostenere azioni innovative.

Gli ambiti territoriali interessati dagli interventi sono i seguenti:

- Municipi della Città di Roma;
- Comuni con popolazione al di sopra dei 30 mila abitanti;
- Aggregazioni di Comuni con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti che raggiungano almeno i 5.000 abitanti;
- Comuni turistici.

Le aree tematiche oggetto degli interventi sono le seguenti:

per i programmi di attività:

- prevenzione ed inclusione sociale;
- educazione alla legalità;
- assistenza ed aiuto alle vittime dei reati;

per i progetti di intervento:

- riqualificazione di aree urbane degradate;
- vigilanza e controllo del territorio;
- attuazione di servizi di segnalazione delle situazioni di degrado o illegalità.

2. Interventi

Gli interventi finanziari previsti dall'art. 2 della legge regionale 15/2001 e modifiche art. 13 legge finanziaria regionale del 28 dicembre 2007 n. 26, sono finalizzati a promuovere e sostenere progetti volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale, concernenti:

- a) programmi di attività, finanziabili con fondi correnti, volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l'illegalità ed a favorire l'integrazione nonché il reinserimento sociale;

IL DIRETTORE REGIONALE
Dot. Vincenzo Boncoraglio



- b) progetti di investimenti, finanziabili in conto capitale, per la riqualificazione di aree degradate, per l'acquisto e l'installazione di strumenti ed attrezzature nell'ambito di progetti e sistemi di sicurezza, nonché per la realizzazione di sistemi di gestione delle informazioni;
- c) opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche, politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le vittime di reato.

Gli interventi presentati dalle Amministrazioni locali devono comprendere sia programmi di attività che progetti di intervento.

3. Soggetti destinatari delle risorse.

Possono presentare richiesta di finanziamento rientranti nelle tipologie, relative agli interventi di cui al **punto 2. lettera a) e lettera b)**:

Municipi del Comune di Roma, i comuni singoli o associati, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati istituti scolastici, consulte giovanili, associazioni costituite per la valorizzazione dei comuni, quartieri e strade, associazioni sportive, organizzazioni di categoria di commercianti, artigiani, forze sindacali, associazioni private di volontariato a carattere sociale, cooperative sociali iscritte agli albi o registri previsti dalla normativa regionale in materia vigente, altre amministrazioni pubbliche che svolgono compiti in materia di prevenzione e recupero o reinserimento giovanile, associazioni delle forze dell'ordine e di polizia locale.

Possono presentare richiesta di finanziamento relativamente agli interventi di cui al **punto 2 lettera c)**:

gli enti locali, che possono amministrare direttamente i beni, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti, iscritti negli albi o registri regionali previsti dalla normativa vigente in materia.

4. Contenuto delle domande di finanziamento e relativa documentazione.

I programmi di attività ed i progetti di investimenti devono riguardare attività, miranti al perseguimento delle finalità indicate al punto 1).

Tutti i programmi ed i progetti per i quali si richiede l'intervento finanziario dovranno contenere:

- Indicazione del/i Comune/i e degli altri soggetti coinvolti, come indicato nel punto 3);
- Descrizione delle problematiche e delle priorità specifiche per rispondere efficacemente alle richieste e ai bisogni della popolazione, con il fine di contribuire ad instaurare rapporti di fiducia e scambio di conoscenza, importanti per un miglioramento della "qualità della vita", del territorio interessato che si intendono affrontare con il progetto;
- Descrizione nell'ambito/i territoriale/i in cui si realizzerà il progetto;

- d) La descrizione del progetto comprensiva delle modalità di realizzazione del programma, dei tempi, delle fasi, delle risorse umane e strutturali da impiegare, specificando la presenza di strutture o case o servizi dove già si garantisce un centro di ascolto a supporto dei cittadini;
- e) Indicazione delle strutture organizzative e delle altre risorse del territorio coinvolte con specificazione delle reciproche azioni e responsabilità;
- f) Indicazione del responsabile del progetto;
- g) Piano delle risorse umane e finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto con preventivo dettagliato di spesa;
- h) Dichiarazione di altri finanziamenti pubblici e/o privati ricevuti e/o richiesti;
- i) Indicazione di specifici protocolli di intesa stipulati e/o da stipulare nell'ambito del progetto presentato.

La Regione, tramite la struttura competente in materia, avrà facoltà di richiedere eventuale documentazione ai fini della regolarizzazione delle domande. E' data facoltà alla Commissione tecnica di richiedere documentazione integrativa, qualora lo ritenga utile ai fini della valutazione dei progetti presentati

5. Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo

I programmi di attività ed i progetti di investimenti approvati con delibera di giunta comunale o municipale o dell'associazione intercomunale o del consiglio di amministrazione delle associazioni di cui al punto 2), devono essere presentati, unitamente alle domande di contributo sottoscritte dal legale rappresentante del comune o dell'associazione dei comuni interessati entro i termini previsti di giorni 90 alla Regione Lazio- Direzione Regionale Istituzionale, Enti Locali – Sicurezza – Via Cristoforo Colombo, 212- 00147 – Roma

Il termine di presentazione delle domande è stabilito con bando emanato con determina del Direttore della Direzione Regionale Istituzionale, Enti Locali – Sicurezza.

Per le domande presentate a mano o inviate a mezzo raccomandata R/R fa fede, rispettivamente, la data di ricevimento al servizio "Spedizione – Accettazione" della Regione Lazio o il timbro postale di spedizione.

6. Istruttoria e valutazione dei progetti

Tutte le domande presentate nei termini di cui al punto 5) saranno istruite dalla struttura regionale competente in materia della Direzione Regionale Istituzionale, Enti Locali – Sicurezza. I progetti saranno quindi valutati da parte di una Commissione tecnica, costituita con decreto del Presidente della Regione, con predisposizione della relativa graduatoria redatta in base a criteri indicati nel punto 7). L'elenco dei progetti ammessi al finanziamento sarà trasmesso, per opportuna conoscenza, al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura di riferimento.

7. Criteri per la valutazione

Ai fini della ammissione ai contributi sarà data priorità ai programmi di attività ed ai progetti di investimenti che risponderanno ai seguenti criteri di valutazione:

- a) Istituzione di una apposita struttura permanente che si occupi di sicurezza integrata rivolta ai cittadini;
- b) Congruità con gli obiettivi del progetto per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
- c) Interventi da attuarsi in ambiti territoriali a più elevato rischio di criminalità così come rilevato dagli ultimi Rapporti ed Indagini predisposte dall'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza ai sensi dell'art. 8 della legge 15/2001 o caratterizzati da significativi flussi migratori nell'ultimo triennio;
- d) Interventi proposti da comuni che abbiano avviato o si impegnino ad avviare accordi di partenariato (Patti Locali per la Sicurezza Integrata) con Enti Pubblici e privati, coinvolti nella costruzione di un sistema integrato di sicurezza (per la Città di Roma si fa riferimento al Comune e non ai Municipi);
- e) Interventi che si caratterizzino e che prevedano la continuità e la strutturazione delle azioni nel territorio, almeno per il triennio 2008-2010
- f) concorso di altri finanziamenti pubblici e privati;
- g) Partecipazione diretta dell'Ente alla realizzazione dei programmi di attività e dei progetti di investimenti attraverso un contributo sotto forma di:
 - personale dipendente;
 - beni strumentali durevoli;
 - apporto materie prime;
 - lavoro volontario non remunerato, prestato da persona (fisica o giuridica);

8. Approvazione dei progetti e concessione dei contributi

Sulla base della valutazione effettuata come previsto al punto 8 la Commissione tecnica provvede all'approvazione dei progetti ed alla stesura di un'apposita graduatoria di tutti i progetti presentati. I provvedimenti di approvazione della graduatoria e di concessione dei contributi sono adottati dalla Direzione regionale competente in materia, nei limiti dello stanziamento di bilancio:

- in misura massima del 80 % per programmi di attività indicati nel punto 2 lettera a) e, comunque, nella misura massima di euro 100.000;
- in misura massima del 80 % per progetti di investimenti indicati nel punto 2 lettera b) e, comunque, nella misura massima di euro 100.000;
- in misura massima del 80 % per opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata indicati nel punto 2 lettera c) e, comunque, nella misura massima di euro 200.000.

9. Decorrenza delle attività di progetto

Le attività relative ai progetti dovranno avere inizio entro quattro mesi dalla pubblicazione sul B.U.R.L. della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale.

10. Erogazione dei contributi. Rendicontazione finale.

L'erogazione dei contributi è disposta in due rate: la prima, pari al 50% del contributo assegnato, a seguito della presentazione alla Regione Lazio della dichiarazione di inizio lavori da parte degli enti o associazioni interessate; la seconda, pari al restante 50% del contributo assegnato, a conclusione dell'intervento e a presentazione:

- a) dell'attestazione dell'avvenuta conclusione del progetto corredata dal rendiconto analitico delle spese sostenute, assunta con atto dirigenziale;
- b) della relazione conclusiva contenente informazioni sulle attività realizzate, i tempi di realizzazione, il livello di raggiungimento degli obiettivi del progetto ed i risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, in rapporto ai preindividuati indicatori di verifica, da allegare all'atto dirigenziale di cui sopra.

Entro 120 giorni dalla conclusione del progetto, i beneficiari del contributo devono rendicontare, documentandole, le spese sostenute.

Qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle previste nel progetto approvato o non pertinenti, il contributo sarà proporzionalmente ridotto e le somme recuperate con le modalità previste dalla normativa vigente.

Le somme recuperate potranno essere destinate al primo dei progetti non ancora finanziati, secondo la graduatoria predisposta dalla Commissione.

11. Decadenza

Il diritto al contributo decade nel caso in cui il progetto realizzato non sia conforme al progetto approvato o non sia stato avviato entro 4 mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Vincenzo Boncoraglio

